



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi  
*Vigilanza e Registri sportivi*

Provvedimento n. 20

del 29-11-2023

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –  
“GRUPPO SPORTIVO CAVAIANO” CF 90125700568 – nullità iscrizione.

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l’art. 3 rubricato “Requisiti per l’iscrizione”, comma 1) del Regolamento per cui *“L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:*
- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;*
  - b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.*
  - c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o*

*aggregazione in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione; d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI; e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza; f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr)."*

**VISTO**

*l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*

- a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;*
- b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";*

**VISTA**

*la nota del 06/10/2023 con la quale la Guardia di Finanza – Gruppo Viterbo, ha comunicato gli esiti dell'accertamento fiscale effettuato nei confronti del "GRUPPO SPORTIVO CAVAIANO" CF 90125700568, da cui è emerso il mancato svolgimento di attività sportiva, evidenziando, nel merito, che presso la sede e le aree pertinenti dell'associazione non è stata riscontrata la presenza di canoe, kayak e simili destinati alla pratica dell'attività sportiva dichiarata (canoa freestyle), tantomeno materiali o accessori riconducibili ad attività sportive;*

**VISTO**

*che con stessa nota la Guardia di Finanza ha segnalato che, a supporto di quanto constatato, lo stesso Presidente dell'associazione, unitamente al Consigliere, hanno dichiarato in atti: "che presso l'associazione non sono mai state possedute canoe e non è stata mai praticata attività sportiva di canoa e di qualsiasi altro genere; che l'associazione non ha organizzato eventi sportivi e non ha associati atleti che hanno partecipato ad eventi sportivi organizzati da altri; che l'associazione non organizza attività didattica né di formazione né altre attività tra quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 39/2021";*

**VISTA** l'iscrizione in data **23/07/2018** del "**GRUPPO NAUTICO CAVAIANO**", CF **90125700568**, quale affiliato all'Ente di Promozione Sportiva CSI con codice affiliazione 00100251, valida sino al 31/08/2018 e rinnovata per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/12/2023** e per il quale l'Ente medesimo ha dichiarato lo svolgimento della disciplina "Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness" per l'anno 2018 e "canoa freestyle" per gli anni sportivi successivi;

**PRESO ATTO** che con nota del 19/10/2023 il CONI, ferme restando le contestazioni di natura fiscale elevate dalla Guardia di Finanza, nonché le dichiarazioni rese dallo stesso Legale Rappresentante, ha avviato un'autonoma verifica sul possesso dei requisiti sportivi previsti che, per l'associazione l'Ente CSI ha garantito sin dalla data di iscrizione (23/07/2018) e per la successiva permanenza nel Registro CONI, con richiesta esplicita all'Ente medesimo della relazione sull'attività sportiva praticata dall'associazione nell'ambito delle proposte sportive dilettantistiche la cui titolarità fosse da riferirsi esclusivamente all'Organismo affiliante, nonché dell'elenco dei nominativi dei tesserati appartenenti all'associazione coinvolti in ogni singola attività, informazioni riferite alle stagioni sportive per le quali sono stati garantiti i requisiti d'iscrizione;

**PRESO ATTO** della nota del 14/11/2023 con la quale l'Ente CSI, ha comunicato che dall'espletamento delle verifiche, ha accertato che il "**GRUPPO NAUTICO CAVAIANO**" (CF 01119000196) *dalla data di iscrizione al Registro CONI a quella odierna non risulta aver organizzato eventi sportivi, avere associati atleti che abbiano partecipato ad eventi sportivi organizzati da altri, avere organizzato attività didattiche né di formazione né altre attività tra quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del D.lgs. 39/2021, come peraltro dimostrato dalla mancata rendicontazione al Registro CONI di alcuna attività riconducibile alle tipologie di cui sopra*;

**PRESO ATTO** che con stessa nota il CSI ha dichiarato che il "**GRUPPO NAUTICO CAVAIANO**" è stato iscritto al Registro CONI in assenza dei requisiti di legge e che l'iscrizione, eseguita solo sulla base delle sole dichiarazioni verbali dell'associazione medesima, è stata effettuata per un mero errore formale compiuto dal Comitato CSI territorialmente competente in fase di prima affiliazione e reiterato nel corso dei successivi rinnovi amministrativi.

**RITENUTO** che alla luce della segnalazione della Guardia di Finanza e della citata nota dell'Ente CSI, l'iscrizione in data **23/07/2018**, effettuata dall'Ente medesimo per il "**GRUPPO NAUTICO CAVAIANO**", CF **90125700568** con validità sino al **31/12/2023** è stata eseguita in mancata osservanza dell'art. 3, comma 1, lett. e) del Regolamento di Funzionamento in precedenza citato;

## DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del "**GRUPPO NAUTICO CAVAIANO**", CF **90125700568**;
- di addebitare agli Enti di Promozione Sportiva OPES e PGS la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale  
Carlo Mornati

